

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Luciano CAVERI

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA



Région autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Gouvernement régional
Giunta regionale

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 23 febbraio 2007

In Aosta, il giorno ventitre (23) del mese di febbraio dell'anno duemilasette con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze, sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Sig. Luciano CAVERI

e gli Assessori

Sig. Alberto CERISE

Sig. Antonio FOSSON

Sig. Giuseppe ISABELLON

Sig. Leonardo LA TORRE

Sig. Aurelio MARGUERETTAZ

Sig. Laurent VIERIN

Si fa menzione che l'Assessore Sig. Ennio PASTORET è assente giustificato alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **456** OGGETTO :

DEFINIZIONE DELLE MISURE PER LA RAZIONALIZZAZIONE E IL CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI PER L'ANNO 2007, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE N. 30/2006.

Il Presidente della Regione, Luciano CAVERI, riferisce sulla necessità, al fine del concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica, di definire le misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa per il personale degli enti locali, per l'anno 2007.

Fa presente che l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30, concernente " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009). Modificazioni di leggi regionali.", prevede che per l'anno 2007, la Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, definisca le misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa di personale degli enti locali, contestualmente alla definizione del Patto di stabilità per gli enti locali.

Evidenzia che il comma 2 dell'articolo 3 della legge sopraccitata prevede che fino all'approvazione della suddetta deliberazione, siano confermate le misure per il contenimento della spesa di personale degli enti locali previste dall'articolo 7, comma 1, lettera a) e b), e comma 2, della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18 (Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni in materia di enti locali).

Rammenta che l'articolo 7 della l.r. 18/2006, al fine di garantire il concorso degli enti locali agli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, per l'anno 2006, oltre alle misure previste dal patto di stabilità degli enti locali, disciplinate dall'articolo 8 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008), e dalle deliberazioni della Giunta regionale nn. 858 e 859 in data 24 marzo 2006, e ai disincentivi introdotti con deliberazione della Giunta regionale n. 4691 in data 30 dicembre 2005, per il contenimento della spesa di personale, conferma per tutto l'anno 2006, il divieto di incremento della dotazione organica degli enti locali, come disposto dall'articolo 8, comma 4, della l.r. 34/2005, con le esclusioni ivi previste.

Richiama l'articolo 8 della l.r. 34/2005 che, per l'anno 2006, ha posto il divieto di incrementare la dotazione organica del personale degli enti locali e delle loro forme associative rispetto a quella prevista alla data del 30 settembre 2005, con esclusione dell'eventuale incremento dovuto al trasferimento di personale tra gli enti del comparto unico regionale, in applicazione degli articoli 84 e 85 della l.r. 54/1998 e della legge regionale 12 marzo 2002, n. 1 (Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali).

Evidenzia che per dotazione organica s'intende il numero di posti di lavoro a tempo indeterminato, ripartito per categorie e posizioni contrattuali, previsti dall'amministrazione dell'ente locale. L'organico, in senso comunemente inteso, sarà, quindi, costituito dai posti di lavoro coperti o da coprire con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, con l'esclusione del numero di posizioni di lavoro temporanee, coperte con contratti di lavoro a termine.

Propone quindi, per l'anno 2007, quale misura di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale degli enti locali, concordando con la proposta della Sezione finanza del Comitato finanza e contabilità, istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 3976

dell'8/11/2004 ad oggetto "Protocollo d'intesa tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e il Consiglio permanente degli enti locali per la costituzione del Comitato per la finanza e la contabilità degli enti locali della Valle d'Aosta", formulata nella seduta del 10 gennaio 2007 e presentata dal Coordinatore del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile, che svolge anche la funzione di Coordinatore della Sezione finanza, di stabilire il divieto di incrementare la dotazione organica rispetto a quella vigente alla data del 30 settembre 2005, dedotti i posti relativi al personale eventualmente trasferito, successivamente a tale data, alle Comunità montane o al Consorzio BIM, conseguentemente al conferimento a tali enti di funzioni e servizi comunali.

Precisa, al fine del rispetto del divieto di cui sopra, che non costituiscono incremento della dotazione organica le modificazioni che non comportano un incremento della spesa relativa alla dotazione organica vigente alla data del 30 settembre 2005, a tal fine escludendo dal computo gli incrementi della spesa derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi regionali, intervenuti successivamente alla data del 30 settembre 2005.

Propone che, soprattutto al fine di incentivare la gestione associata di funzioni e servizi comunali, siano esclusi da tale divieto:

- a. le Comunità montane e il Consorzio BIM, in caso di incremento della dotazione organica dovuto al trasferimento di personale già appartenente al comparto unico regionale, conseguentemente al conferimento a tali enti di funzioni e servizi comunali;
- b. le Comunità montane e il Consorzio BIM, in caso di incremento della dotazione organica dovuto alla previsione di nuovi posti, previa verifica dell'impossibilità di trasferimento di personale dei Comuni, qualora si renda necessario:
 - per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi, in attuazione di disposizioni legislative regionali, che hanno previsto tale modalità di esercizio ed entrate in vigore precedentemente alla data della presente deliberazione (ad esempio: legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 "Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive", legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 "Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla l.r. 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della l.r. 21 agosto 2000, n. 31");
 - per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi trasferiti successivamente alla data della presente deliberazione;
- c. le Comunità montane, i Comuni e le loro forme associative, in caso di incremento dovuto al trasferimento di personale già appartenente al comparto unico regionale, in applicazione della legge regionale 12 marzo 2002, n. 1;
- d. i singoli enti locali, esclusivamente per lo svolgimento di funzioni o di servizi gestiti attraverso le forme di collaborazione disciplinate dal Titolo I, Parte IV della l.r. 54/1998, a condizione che la forma di collaborazione utilizzata abbia una durata di almeno 5 anni.

Propone inoltre che, per l'anno 2007, quale ulteriore misura di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale, i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti:

- possano ricoprire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti alla data del 31 dicembre 2006 e non oltre il 50 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2007;
- possano sostituire il personale a tempo indeterminato con personale a tempo determinato, nei soli casi di assenza di durata superiore a tre mesi.

Rileva che le limitazioni alle assunzioni per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti non si applicano al personale addetto ai servizi sociali rivolti agli anziani e alla prima infanzia.

Evidenzia, infine, la necessità, per gli anni futuri, ai fini di una razionalizzazione e contenimento delle spese del personale, di effettuare un'analisi della situazione degli organici degli enti locali in relazione alle dimensioni demografiche degli enti stessi e alle funzioni ed ai servizi direttamente erogati dagli stessi.

LA GIUNTA REGIONALE

concordando con la proposta del Presidente della Regione, Luciano CAVERI, prende atto che, con nota prot. n. 662 del 5 febbraio 2007, il Consiglio permanente degli enti locali, nella riunione del 23 gennaio 2007, ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione, trasmessa allo stesso per il previsto parere, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettera d), della l.r. 54/1998 e dell'art. 3, comma 1 della l.r. 30/2006, condizionandolo all'accoglimento delle proposte modificative contenute nell'allegato A del parere stesso;

atteso che il Consiglio permanente richiede di:

1. considerare nella spesa relativa alla dotazione organica, anche quella relativa al segretario dell'ente e quindi aggiungere al secondo periodo del punto 1 del deliberato della bozza del presente atto amministrativo, dopo le parole "vigente alla data del 30 settembre 2005," le seguenti parole: "ivi compresa la spesa relativa al segretario dell'ente;"
2. prevedere un'ulteriore deroga al divieto di incrementare la spesa correlata alla dotazione organica, inserendo dopo la lettera d) del punto 2 del deliberato della bozza del presente atto amministrativo, la seguente lettera: "e) i singoli enti locali qualora l'incremento della dotazione organica non comporti un aumento della spesa sostenuta per il personale assunto alla data del 30 settembre 2005.";
3. aggiungere, al punto 3 del deliberato della stessa bozza, che i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti "- possano assumere personale a tempo determinato in tutti gli altri casi disciplinati dall'art. 54 del Contratto Collettivo regionale di lavoro per il personale appartenente al Comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta.";

ritenuto, in merito alle proposte presentate dal Consiglio permanente degli enti locali:

- di accogliere la proposta di cui al punto 1, così precisata: “aumentata dell’importo dell’eventuale minore spesa sostenuta per il segretario dell’ente derivante dalla riduzione della stessa a seguito di stipulazione di convenzioni di segreteria tra enti locali”;
- di accogliere solo parzialmente la proposta di cui al punto 2, in quanto la richiesta di derogare al divieto di incrementare la dotazione organica, prendendo in considerazione la spesa complessiva inerente al personale assunto a qualunque titolo, senza escludere la spesa relativa al personale supplente, appare eccessiva e in parte vanificherebbe la misura di contenimento e di razionalizzazione della spesa di personale oggetto del presente provvedimento;
- di ritenere superflua la proposta di cui al punto 3, poiché il presente atto pone dei limiti alle sole assunzioni di personale a tempo indeterminato, nonché alle sostituzione dello stesso personale, consentendolo nei soli casi di assenza superiore a 3 mesi, e non vieta le altre possibilità di assunzioni riconosciute dall’art. 54 del CCRL 24.12.2002, che rimangono quindi pienamente applicabili;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4223 in data 29 dicembre 2006 concernente l’approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2007/2009, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione enti locali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 – comma 1, lett. e) – e 59 – comma 2 – della l.r. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di stabilire, per l’anno 2007, quale misura di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale degli enti locali, in attuazione dell’art. 3, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30, il divieto di incrementare la dotazione organica rispetto a quella vigente alla data del 30 settembre 2005, dedotti i posti relativi al personale eventualmente trasferito, successivamente a tale data, alle Comunità montane o al Consorzio BIM, conseguentemente al conferimento a tali enti di funzioni e servizi comunali.
 Ai fini del rispetto del suddetto divieto, non costituiscono incremento della dotazione organica le modificazioni che non comportano un incremento della spesa relativa alla dotazione organica vigente alla data del 30 settembre 2005, aumentata dell’importo dell’eventuale minore spesa sostenuta per il segretario dell’ente derivante dalla riduzione della stessa a seguito di stipulazione di convenzioni di segreteria tra enti, ed esclusi gli incrementi della spesa derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi regionali, intervenuti successivamente alla data del 30 settembre 2005;
2. di precisare che sono esclusi dal divieto di cui al punto 1:

- a) le Comunità montane e il Consorzio BIM, in caso di incremento della dotazione organica dovuto al trasferimento di personale già appartenente al comparto unico regionale, conseguentemente al conferimento a tali enti di funzioni e servizi comunali;
- b) le Comunità montane e il Consorzio BIM, in caso di incremento della dotazione organica dovuto alla previsione di nuovi posti, previa verifica dell'impossibilità di trasferimento di personale dei Comuni, qualora si renda necessario:
- per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi, in attuazione di disposizioni legislative regionali, che hanno previsto tale modalità di esercizio ed entrate in vigore precedentemente alla data della presente deliberazione (ad esempio: legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 "Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive", legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 "Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla l.r. 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della l.r. 21 agosto 2000, n. 31");
 - per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi trasferiti successivamente alla data della presente deliberazione;
- c) le Comunità montane, i Comuni e le loro forme associative, in caso di incremento dovuto al trasferimento di personale già appartenente al comparto unico regionale, in applicazione della legge regionale 12 marzo 2002, n. 1;
- d) i singoli enti locali, per lo svolgimento di funzioni o di servizi gestiti attraverso le forme di collaborazione disciplinate dal Titolo I, Parte IV della l.r. 54/1998, a condizione che la forma di collaborazione utilizzata abbia una durata di almeno 5 anni;
- e) i singoli enti locali, qualora l'incremento della dotazione organica non comporti un aumento della spesa sostenuta per il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, in servizio al 30 settembre 2005, con esclusione della spesa sostenuta per le sostituzioni del personale assunto a tempo indeterminato;
3. di stabilire, per l'anno 2007, quale ulteriore misura di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale, che i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti:
- possano ricoprire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti alla data del 31 dicembre 2006 e non oltre il 50 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2007;
 - possano sostituire il personale a tempo indeterminato con personale a tempo determinato, nei soli casi di assenza di durata superiore a tre mesi;
4. di stabilire che le limitazioni di cui al punto 3 non si applicano al personale addetto ai servizi sociali rivolti agli anziani e alla prima infanzia;

5. di dare atto che spetta agli organi di revisione degli enti locali il controllo sul rispetto delle limitazioni poste dalla presente deliberazione, nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 67 del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1;
6. di richiedere agli enti locali, al fine di effettuare un monitoraggio del costo del personale, di trasmettere copia delle deliberazioni di incremento della dotazione organica, adottate ai sensi del punto 2 della presente deliberazione, alla Direzione enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile dell'Amministrazione regionale.